

Foglio informativo FATCA per clienti privati

A marzo 2010 negli Stati Uniti sono state approvate nuove disposizioni di legge dal titolo "Foreign Account

Tax Compliance Act" (FATCA) volte a imporre i diritti tributari a livello globale. Pertanto, il legislatore statunitense persegue l'obiettivo di impegnare a livello mondiale tutti gli istituti finanziari (p.es. banche e assicurazioni) a fornire alle autorità fiscali statunitensi direttamente informazioni sui valori patrimoniali di soggetti fiscali statunitensi (cosiddette "US-Persons"), indipendentemente dal loro domicilio.

In Italia sussiste una base legale per l'attuazione delle disposizioni FATCA.

US-Person

Siete considerati "US-Person" se, per qualsiasi motivo, siete assoggettati alla legge tributaria statunitense. Ciò può essere il caso per i seguenti motivi:

- siete cittadini statunitensi (compresa la doppia o plurima cittadinanza)
- siete titolari di un permesso di soggiorno ("Green Card")
- risiedete negli Stati Uniti
- risiedete fisicamente, per un numero considerevole di giorni, negli Stati Uniti, ossia o nell'anno in corso per almeno 183 giorni o, se di meno, o per almeno 31 giorni nell'anno in corso e nell'anno in corso e nei due anni precedenti per almeno 183 giorni secondo la seguente formula: numero di giorni nell'anno in corso x 1 più numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3 più numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6
- siete una persona per un qualsiasi motivo assoggettata alle leggi tributarie statunitensi (inclusi, ma non limitati, ai casi di doppio domicilio, di consegna di una dichiarazione d'imposta assieme a una "USPerson" - per esempio il coniuge)

Foglio informativo FATCA per clienti commerciali

A marzo 2010, negli Stati Uniti sono state approvate nuove disposizioni di legge dal titolo "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), volte a imporre i diritti tributari a livello globale. Al riguardo, il legislatore statunitense persegue l'obiettivo di impegnare a livello mondiale tutti gli istituti finanziari (p.es. banche e assicurazioni) a fornire alle autorità fiscali statunitensi direttamente informazioni sui valori patrimoniali di soggetti fiscali statunitensi (cosiddette "US-Persons"), indipendentemente dalla loro sede.

In Italia sussiste una base legale per l'attuazione della normativa FATCA.

Categoria FATCA

Per i clienti commerciali FATCA disciplina l'obbligo di notifica in base a un'apposita categorizzazione che determina se un contratto di assicurazione sulla vita è soggetto all'obbligo di notifica FATCA.

FATCA differenzia tra le seguenti categorie di clienti commerciali:

US-Person

Secondo la normativa fiscale statunitense il cliente commerciale è una "US-Person" se si tratta

- di una società di persone costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato
- dell'eredità di un defunto con cittadinanza o residenza statunitense
- di un trust se un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano l'amministrazione del trust, e uno o più "US-Persons" hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust

US-Person specifica

Un'"US-Person specifica" designa una "US-Person" **diversa da**:

- qualsiasi società le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari
- qualsiasi società appartenente allo stesso "gruppo allargato" (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code statunitense, le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari
- gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà
- qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti e i territori statunitensi nonché qualsiasi loro suddivisione politica oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità
- qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code statunitense o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi fondo d'investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi società d'investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi ente iscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64)
- qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi trust descritto alla sezione 4947 dell'Internal Revenue Code statunitense
- un trader di titoli o di materie prime
- un trader di strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni)
- un broker come definito alla sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code statunitense

NFFE (Non-Financial Foreign Entity)

Indica un'entità non statunitense, che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, e comprende qualsiasi entità non statunitense, che sia costituita ai sensi del diritto italiano o del diritto di un'altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.

NFFE (Non-Financial Foreign Entity) attiva

Una "NFFE attiva" indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:

- a. meno del 50% dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50% dei valori patrimoniali, detenuti dalla NFFE nell'anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto, è rappresentato da valori patrimoniali, che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi
- b. le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un'entità correlata a un'entità, le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato
- c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio
- d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, un ente governativo di un territorio statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un'entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra
- e. le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, e nel finanziamento e nell'erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d'investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d'investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d'investimento
- f. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un'attività diversa da quella di un istituto finanziario
- g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario
- h. la NFFE non esercita ancora un'attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell'esercizio di un'attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga;

oppure

- i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: (i) la NFFE è stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi; (ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall'imposta sul reddito; (iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali; (iv) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità escludono l'attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell'entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l'attività di pubblica utilità svolta dall'entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall'entità; e (v) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un'altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo del Paese, nel quale l'entità ha sede, o da uno dei suoi dipartimenti politici.

NFFE (Non-Financial Foreign Entity) passiva

Una "NFFE passiva" indica qualsiasi Non-Financial Foreign Entity (NFFE) che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense.

Occorre considerare se a uno o più "soggetti controllanti" compete lo stato di "US-Person"

L'espressione "soggetti controllanti" designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i trustee, l'eventuale protector, i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust. In caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l'espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti.

US-Person

Una persona fisica è da considerarsi come "US-Person" se per un qualsiasi motivo è assoggettata alla normativa fiscale statunitense. Ciò può essere il caso per i seguenti motivi:

- la persona è cittadina statunitense (compresa la doppia o plurima cittadinanza)
- la persona è titolare di un permesso di soggiorno ("Green Card")
- la persona risiede negli Stati Uniti
- la persona risiede fisicamente, per un numero considerevole di giorni, negli Stati Uniti, ossia
o nell'anno in corso per almeno 183 giorni o, se di meno,
o per almeno 31 giorni nell'anno in corso e nell'anno in corso e nei due anni precedenti per almeno 183 giorni secondo la seguente formula: numero di giorni nell'anno in corso x 1 più numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3 più numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6

- la persona fisica è una persona per un qualsiasi motivo assoggettata alle leggi tributarie statunitensi (inclusi, ma non limitati, ai casi di doppio domicilio, di consegna di una dichiarazione d'imposta assieme a una "USPerson" - per esempio il coniuge)

Beneficiari Effettivi Esenti

Beneficiari effettivi italiani esenti designa:

- i) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
- ii) un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
- iii) Banca d'Italia;
- iv) Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
- v) Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP);
- vi) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro;
- vii) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'articolo 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
- viii) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti i), ii) e iii) per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
- ix) entities wholly owned by exempt beneficial owners - Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento di cui al numero 5, lettera c):
 - a) le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui ai punti i), ii), iii), vi), viii) e ix)
 - b) che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti di cui alla lettera a).

Beneficiari Effettivi Esteri Esenti

designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

IF Non Participating (Financial Institution)

Istituzione finanziaria non partecipante (NRFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial

Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla lista di cui al punto 6) a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonché le PJFI alle quali è stato revocato il GIIN.

IF Participating Foreign (Financial Institution)

Istituzione finanziaria partecipante (PFFI) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi 17 che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS;

Local Bank (Financial Institution)

Istituzione finanziaria locale italiana, designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- (a) deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;
- (b) non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;
- (c) non deve sollecitare clienti titolari di conto fuori dall'Italia;
- (d) deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di ritenute fiscali alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;
- (e) almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione Europea. A tal fine, si fa riferimento al valore dei conti all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello di riferimento;
- (f) fatte salve le disposizioni della seguente lettera g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia, compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia, (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante, (iii) alcuna entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi;
- (g) entro il 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria adotta prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una delle persone descritte alla precedente lettera f) e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria comunica le informazioni su tale conto come se fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure chiude tale conto;
- (h) con riferimento ad ogni conto detenuto al 30 giugno 2014 da una persona fisica che non è un residente dell'Italia, l'istituzione finanziaria deve applicare le procedure descritte nell'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti di questo tipo o comunicare le informazioni come se fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- (i) ogni membro del Expanded Affiliated Group dell'istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato in Italia;
- (j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.

IF Registered Deemed Compliant Foreign (Financial Institution)

Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti (RDCCFI) designa:

- a) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCCFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;

c) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.

IF Certified Deemed Compliant Foreign (Financial Institution)

Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) designa:

a) istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;

b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.